

R
A
S
S
E
G
N
A

S
T
A
M
P
A



CITTA' DI AFRAGOLA

Ufficio Stampa



02 Ottobre 2009

UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E MARKETING

email: ufficiostampa@comune.afragola.na.it

tel 0818529236 - fax 0818601606

Piazza Municipio 1 - 80021 Afragola (NA)

Sommario

CRONACHE DI NAPOLI (POLITICA LOCALE: Neo assessori, deleghe ancora sospese 02/10/2009)	1
IL MATTINO (POLITICA LOCALE: Piano scuola della giunta Nespoli un semiconvitto per i più poveri 02/10/2009)	2
CRONACHE DI NAPOLI (POLITICA LOCALE: fragola, il 5 ottobre in aula per il Consiglio Comunale 02/10/2009)	3
IL MATTINO (CRONACA: Dialogo tra le religioni, i francescani di fragola incontrano i musulmani 02/10/2009)	4
ITALIA OGGI (ENTI LOCALI - ORDINAMENTO: Prove di patto di stabilità leggero 02/10/2009)	5
ITALIA OGGI (ENTI LOCALI - ORDINAMENTO: Progressioni verticali in soffitta 02/10/2009)	6
ITALIA OGGI (ENTI LOCALI - ORDINAMENTO: Gestioni in fouse al capolinea 02/10/2009)	7
ITALIA OGGI (ENTI LOCALI - ORDINAMENTO: Permesso di costruire intoccabile 02/10/2009)	8
ITALIA OGGI (ENTI LOCALI - ORDINAMENTO: Consiglieri senza cariche 02/10/2009)	9
ITALIA OGGI (ENTI LOCALI - ORDINAMENTO: servizi pubblici locali al restyling 02/10/2009)	10

AFRAGOLA, LA POLITICA

Il sindaco non ha assegnato gli incarichi ai nuovi componenti della giunta Neo assessori, deleghe ancora sospese

AFRAGOLA (fc) - Ancora in alto mare le deleghe per i tre assessori. Il sindaco di Afragola **Vincenzo Nespoli**, per adesso non ha ancora affidato le deleghe ai tre assessori da poco nominati tramite decreto firmato la settimana scorsa. Per **Giuseppe Zanfardino** del gruppo Afragola in positivo, che dovrebbe ricoprire l'assessorato all'ecologia, **Tommaso Bassolino** del Pdl alle attività produttive, e **Roberto Russo** dell'Udc per i lavori pubblici per adesso bisogna ancora aspettare. Il partito dell'Unione di Centro aveva chiesto al sindaco le deleghe inerenti allo sport e tempo libero attualmente in

quota all'assessore in carica **Aldo Casillo**. Una scelta che il sindaco Nespoli dovrà valutare attentamente se cambiare le deleghe o meno in virtù di una richiesta dovuto forse per altre ragioni. Per adesso niente è stato assegnato. Ma le nuove nomine degli assessori daranno anche la possibilità a nuovi ingressi nel consiglio comunale. Prenderanno posto nei banchi Giovanni Celardo e Francesco Laezza. Una maggioranza che a quanto pare è molto serrata. E questo, potrebbe essere per il sindaco Nespoli un ottimo avvio consolidando in un certo qual modo la fiducia. Mentre le dimissioni di Pasquale

Castaldo eletto nelle file del movimento per le autonomie, ha dato il posto a Biagio Montefusco già in passato assessore e consigliere comunale. Si siederà a fianco all'altro esponente Genaro Giustino facente parte dell'organico dell'opposizione. Dunque, da voci di corridoio affermano che a giorni dovrebbero arrivare le deleghe per permettere l'entrata in giunta dei nuovi assessori. L'allargamento è stato anche annunciato nell'ultimo consiglio comunale proprio dal primo cittadino auspicando un contributo maggiore per la realizzazione dei progetti inerenti alla città di Afragola.

AFRAGOLA

Piano scuola della giunta Nespoli un semiconvitto per i più poveri

ALESSANDRO URZI

AFRAGOLA. Il processo di razionalizzazione della rete scolastica e gli interventi strutturali di edilizia scolastica, sono stati presentati dal sindaco, Vincenzo Nespoli, e dall'assessore alla pubblica istruzione, Antonio Pannone, ai dirigenti dei circoli didattici e della scuola primaria di Afragola.

Accorpamento di alcuni istituti, trasformazione della scuola «Addolorata» in semiconvitto per alunni disagiati e realizzazione di una cittadella scolastica nel quartiere San Marco, nonché la costruzione di nuove sedi per alcuni istituti cittadini, sono le priorità che l'Amministrazione Nespoli metterà in campo tra il 2009 ed il 2010, per creare le condizioni, affinché gli studenti afragolesi godano di migliori spazi scolastici, per conseguire adeguati standard di efficienza. In particolare, il piano di razionalizzazione della rete scolastica prevede la trasformazione in istituti comprensivi delle scuole medie



Ciaramella e Nosengo, nonché l'attivazione al 1° luglio 2010 del procedimento per la declaratoria di nullità della convenzione, stipulata nel 1984 con le suore Compassioniste Serve di Maria, circa la gestione dello storico istituto dell'Addolorata.

«Una convenzione - secondo il sindaco-senatore - che è illegittima, la cui prosecuzione costituirebbe una violazione di norme imperative, comportanti responsabilità sul piano politico-amministrativo, nonché contabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Afragola, il 5 ottobre in aula per il consiglio comunale

AFRAGOLA - Il Presidente del Consiglio, **Biagio Castaldo**, ha convocato il consiglio comunale per il giorno 5 ottobre, alle ore 19.30. All'ordine del giorno, oltre l'approvazione dei verbali della seduta precedente, la surroga dei consiglieri **Tommaso Bassolino** e **Giuseppe Zanfardino**, la riproposizione della ricognizione delle società partecipate dal comune in applicazione della Legge Finanziaria 2007 e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

Dialogo tra le religioni, i francescani di Afragola incontrano i musulmani

AFRAGOLA - I francescani di Afragola realizzano un momento di dialogo e di pace con l'Islam. Sabato scorso presso la Basilica di Sant'Antonio ad Afragola, ha avuto luogo l'incontro islamico-cristiano, per rievocare l'episodio di Damietta in cui San Francesco d'Assisi, uomo di pace e riconciliazione nel 1219, al tempo della quinta crociata, incontrò il Sultano d'Egitto Melik el Kamel, presentandosi nel nome del Dio Altissimo, che unisce la fede islamica e cristiana.

Venerdì 2 Ottobre 2009

ItaliaOggi

10 DEXIA
Incontro Finanziario
dell'Autonomia Locale
Investire nella sicurezza
degli edifici pubblici: sanità e scuola
www.dexia-credop.it

Enti locali & Federalismo

DEXIA
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
2009 PALAZZO BARBERINI
Via delle Quattro
Fontane, 13 - Roma
Tel. 06 57593000

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Al convegno Legautonomie di Viareggio spiragli da Fitto. Giovanelli: segnali di buona volontà

Prove di patto di stabilità leggero


Interventi possibili. Ma guardando sempre allo stato dei conti

DA VIAREGGIO
FRANCESCO CERISANO

Sull'eventuale ammorbidimento del patto di stabilità interno, il governo non chiude la porta in faccia agli enti locali. Ma non regala nemmeno illusioni. Se ci sarà un ulteriore sblocco di risorse, dopo i circa 1700 milioni di euro "liberati" dal decreto legge anticrisi (dl 78/2009), dovrà avvenire tenendo sempre ben presente l'esigenza della tenuta generale dei conti pubblici imposta a livello europeo. E dopo un confronto aperto col sistema delle autonomie, il tema dell'allentamento dei vincoli contabili come tradizione tiene banco nella prima giornata del convegno Legautonomie di Viareggio. Ma mai come quest'anno, in piena crisi economica, risulta fondamentale per gli enti che, impossibilitati a spendere, non possono fare fino in fondo la loro parte contro la crisi, attivando investimenti e pagando i fornitori. Dal ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, la platea di amministratori locali riuniti a Viareggio si aspettava, forse, promesse che non sono arrivate. E' arrivata però un'apertura al dialogo che lascia ben sperare. Fitto ha difeso l'operato del governo, snocciolando le misure messe in campo dall'esecutivo per fronteggiare la crisi (dall'intesa sugli ammortizzatori sociali che ha stanziato 32 miliardi per il biennio 2009-2010 allo sblocco del 4% dei residui per effettuare i pagamenti) e ha assicurato che sarà dato ascolto alle



Raffaele Fitto



Oriano Giovanelli

richieste di comuni e province. Insomma, la parola d'ordine, come avvenuto per il federalismo fiscale, sarà ancora una volta concertazione. Sul Patto, ma anche sul Codice delle autonomie che si appresta ad andare al vaglio dell'Unificata per poi iniziare l'iter parlamentare. "Da parte del governo ci sono tutte le condizioni per confrontarci nel merito delle questioni", ha detto il ministro. "Un segnale di buona volontà", ha commentato Oriano Giovanelli, presidente di Legautonomie e deputato Pd, "anche se resta l'impressione che il ministro sia prigioniero di Giulio Tremonti". Giovanelli ha posto al governo quattro richieste concrete per venire incontro alle esigenze degli enti locali. Innanzitutto, una moratoria del patto di stabilità nel 2010 per tutte le spese in conto capitale. "Queste regole non sono adatte a fronteggiare la crisi", ha osservato, "perché proprio quando c'è bisogno di rilanciare l'economia attraverso gli investimenti i comuni non

possono spendere". E i numeri gli danno ragione, visto che nei primi otto mesi del 2009 si sono persi per strada, rispetto al 2008, 2150 bandi per opere pubbliche dei comuni (pari a un miliardo di euro in meno). Legautonomie propone anche di sospendere le sanzioni nei confronti degli enti che deliberatamente decideranno di non rispettare il patto di stabilità per poter pagare fornitori e clienti. E ancora, "è indispensabile", prosegue Giovanelli, "raddoppiare per un anno le risorse del fondo sociale trasferito alle regioni e da queste ai comuni". Solo così i sindaci potranno respirare un po' di ossigeno, nonostante i sacrifici che il governo continua a chiedere. "Il saldo dei comuni è in attivo di un miliardo di euro, i debiti rappresentano solo il 2,7% del debito di tutta la pubblica amministrazione, ma ciononostante quest'anno dovranno concorrere al risanamento dei conti pubblici per 1,3 miliardi di euro", lamenta il presidente di

Legautonomie che ha anche "baccettato" amichevolmente il presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino, chiedendogli più coraggio nelle rivendicazioni anche a costo di creare qualche dissidio all'interno dell'associazione dei comuni. L'ultimo punto della piattaforma Giovanelli riguarda il Codice autonomie che, come confermato a Viareggio dal sottosegretario all'interno, Michellino Davico, sarà uno dei primi atti sul tavolo della Conferenza unificata quando riprenderà a riunirsi (prima bisognerà aspettare che rientri la frattura tra governo e regioni ndr). All'ex sindaco di Pesaro non piacciono i tagli a consigli e giunte contenuti nel ddl Calderoli, ma anche i limiti imposti all'autonomia organizzativa degli enti. Per non parlare poi dell'abolizione delle comunità montane. "Dobbiamo smetterla di monetizzare la democrazia", ha detto, "i consigli non possono essere falcidiati perché servono a controbilanciare i poteri del

sindaco accresciuti con l'elezione diretta. Vogliamo per caso arrivare ad avere comuni gestiti solo da un amministratore delegato?". Giovanelli, infine, è intervenuto anche sulla riforma dei servizi pubblici locali (dl 135/2009): "non possiamo giocare in difesa, ma nemmeno disperdere un patrimonio che produce valore per i comuni". Il ministro Fitto che, dopo aver confermato l'emanazione del regolamento attuativo (ItaliaOggi di ieri) entro fine anno, ha annunciato possibili ritocchi in sede di conversione del dl. A cominciare dal regime delle incompatibilità per gli amministratori locali che siedono nei board delle partecipate. Quanto alle dimissioni (nelle società quotate) delle partecipazioni in mano pubblica, nel regolamento attuativo potrebbe trovare spazio una norma che fissi una data certa per la delibera di vendita in modo da evitare che il valore delle quote da cedere si svaluti con l'avvicinarsi del 31/12/2012.

STUDIO DI ANCI E FONDAZIONE CITTALIA-ANCI

Sicurezza, in un anno 788 le ordinanze emesse

Sicurezza urbana: diminuiscono le ordinanze comunali legate alla prostituzione ed aumentano quelle rivolte ai giovani. Sulle ronde è presto per fare un bilancio. Sono 788 le ordinanze comunali sulla sicurezza emesse dai sindaci ad un anno dal conferimento di questo potere (luglio 2008) e, dopo il picco iniziale, il numero di provvedimenti è sceso notevolmente. Tra luglio e settembre 2008 è stato varato circa il 43% del totale delle ordinanze e se nel 2008 riguardavano per lo più la prostituzione, nel 2009 il problema principale è la somministrazione ed il consumo di alcolici, seguito dalla vendita di alimenti e bevande in generale. A fare il punto sulla ordinanze dei Sindaci sulla sicurezza urbana è stato uno studio dell'Anci e del-

la Fondazione Cittalia- Anci che hanno raccolto i provvedimenti in una Banca Dati ad hoc. Le ordinanze sono state per i sindaci "strumenti utili, che ci hanno consentito di intervenire in modo efficace in ambiti specifici". - Ha commentato Flavio Zanonato, sindaco di Padova e responsabile ANCI per la sicurezza urbana, sottolineando però come per affrontare il problema sicurezza servano altri strumenti in quanto la competenza non è delle amministrazioni locali. Le ordinanze sono come i farmaci che curano il sintomo, ma non la causa dei fenomeni di degrado". Sulla questione "ronde" non ci sono dati al momento perché, come ha spiegato la responsabile dell'Area Sviluppo e Sicurezza dell'Anci, Antonella Guidi,

si è ancora nella fase di valutazione. Infatti la norma prevede che le associazioni che si vogliono accreditare per questo servizio debbano possedere una serie di requisiti e solo successivamente alla verifica prefezizia i Sindaci potranno stabilire con ordinanze le modalità pratiche di funzionamento. Tuttavia, assicurano dall'Anci, ci sarà una collaborazione con il Viminale per monitorare il fenomeno. Per ora gli unici provvedimenti presi sono quelli di divieto delle ronde emessi da due comuni. La fotografia scattata sui dati disponibili mostra, in vetta alla classifica delle regioni che hanno fatto, in assoluto, maggior ricorso a questo strumento, la Lombardia (237 ordinanze) seguita dal Veneto (102) e dall'Emilia Romagna (77). La graduatoria

cambia se si considera la percentuale di comuni che, in ciascuna regione, hanno emesso ordinanze: il Veneto passa in testa (10,8%) seguito dall'Emilia Romagna (10%) e dalla Toscana (9,4%), fanalino si coda il Trentino Alto Adige (0,6%). Ad incidere sull'adozione o meno dei provvedimenti è anche l'ampiezza demografica delle città. Il 91,7% dei comuni con più di 250.000 abitanti ha emesso almeno un provvedimento, mentre lo ha fatto quasi l'84% di quelli con un numero di cittadini tra i 100.000 e i 250.000. Calano infine le ordinanze legate all'immigrazione (prostituzione, lavavetri) mentre aumentano quelle relative ad attività giovanili; vendita di cibi e bevande, vandalismo, decoro.

Alessia Grussi

Effetti paradossali legati all'attuazione della legge 15/2009 che prevede concorsi pubblici

Progressioni verticali in soffitta

Ma è da attendersi un aumento in regioni, province e città

DI GIUSEPPE RAMBAUDI

Con l'emanazione del decreto attuativo della legge n. 15/2009 comincia il conto alla rovescia per arrivare al drastico ridimensionamento delle progressioni verticali, ma prima che ciò avvenga avremo, con ogni probabilità, un forte aumento del loro numero nelle regioni, nelle province e nei comuni. Non siamo dinanzi ad un paradosso, né a una novella pirandelliana, ma agli effetti determinati dalle nuove regole introdotte da tale provvedimento. Esso infatti stabilisce, dando applicazione ai principi dettati dalla legge di delega, che le progressioni verticali possano essere effettuate esclusivamente attraverso concorso pubblico con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno. Ricordiamo che la legge di delega stabilisce, con una formula sostanzialmente analoga, che si dovrà «stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al perso-

nale interno ad una quota comunque non superiore al 50%. Ma queste nuove disposizioni nel comparto delle autonomie locali e regionali entreranno in vigore solo alla fine del 2010, dovendo le amministrazioni nel frattempo avere tempo per adeguare i propri regolamenti.

Le progressioni verticali sono un istituto che gli enti locali, in modo ancora più diffuso rispetto agli altri comparti del pubblico impiego, hanno largamente utilizzato per fare avanzare di categoria i propri dipendenti, spesso superando anche il requisito del possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno e stabilendo comunque una «corsia preferenziale» per il proprio personale.

Con le nuove disposizioni le progressioni verticali conosceranno una drastica limitazione, visto che vengono stabiliti due vincoli insuperabili e cioè il ricorso al concorso pubblico e la limitazione della riserva per il personale interno ad una quota non superiore al 50%. Ricordiamo che la condizione attuale è invece molto più elastica: non

occorre sottoporre il dipendente dell'ente ad un concorso pubblico e non esiste un esplicito vincolo numerico. Sul primo punto si deve anzi sottolineare che le disposizioni dettate dal Ccnl 31/3/1999 consentono la effettuazione di una prova riservata e che solo la giurisprudenza ha posto il vincolo che essa abbia comunque una natura concorsuale, fermo restando che comunque le singole amministrazioni possono in sede regolamentare decidere di semplificare e snellire. Sul tetto alla utilizzazione delle progressioni verticali ricordiamo che la giurisprudenza ha, sulla scia dei principi fissati dalla Corte costituzionale, indicato in modo maggioritario l'esistenza di un tetto del 50% delle assunzioni programmate e che tale tetto generalmente è stato ritenuto operante all'interno di ogni categoria. Una interpretazione che comunque produce effetti concreti, eventualmente, solo nel caso di ricorso dinanzi al Tar. Sulla base delle disposizioni contenute nel decreto attuativo del-

la legge cosiddetta Brunetta è in primo luogo necessario utilizzare il metodo del concorso pubblico. Quindi si può ritenere che sia necessario essere in possesso dei titoli prescritti ai sensi della declaratoria allegata al Ccnl 31/3/1999; tra questi ricordiamo essere previsto il possesso del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno. Si pone a questo punto il quesito se le amministrazioni possano, sulla scorta delle disposizioni dettate dai contratti pubblicistici, prevedere la possibilità per l'ente di ritenere sufficiente in luogo del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno quello immediatamente inferiore purché accompagnato da una congrua anzianità, quale cinque anni nella categoria immediatamente inferiore ridotti a tre se la esperienza è maturata nell'ambito della stessa area. È inoltre evidente che il dipendente deve superare le prove scritte e ottenere il punteggio minimo necessario prescritto dal bando alle prove orali, certamente potendo

contare a questo punto sulla tutela offerta dalla riserva. In ogni caso è evidente che siamo dinanzi a un «irrigidimento», e non di poco conto, rispetto alla condizione attuale. La disposizione prevede inoltre la «riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni». Essa non è del tutto chiara nel definire se tale riserva debba operare sul totale complessivo dei posti messi a concorso dall'ente ovvero per ogni singolo profilo. In pratica, per fare un esempio, per potere effettuare una progressione verticale da istruttore tecnico categoria C a istruttore direttivo tecnico categoria DI è sufficiente che l'ente effettui una assunzione tramite concorso pubblico in un altro posto, magari della stessa categoria, oppure è necessario bandire un concorso pubblico ad almeno due posti di istruttore direttivo tecnico, riservandone non più di uno al personale interno? Nel primo caso siamo dinanzi alla mera formalizzazione del principio interpretativo dettato fin qui dalla giurisprudenza prevalente, nel secondo siamo dinanzi a una stretta quasi mortale per le progressioni verticali, si pensi alla condizione dei piccoli comuni. A parere di chi scrive la interpretazione deve propendere per la tesi più restrittiva, poiché altrimenti potremmo avere concorsi interamente riservati agli interni, il che non pare essere nello spirito del legislatore. Il decreto stabilisce inoltre che «l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni». Con il che si marca la discrezionalità che gli enti hanno nella utilizzazione dell'istituto ed il suo stretto collegamento con gli scopi di sviluppo e crescita professionale. Non si applica alle regioni ed agli enti locali la disposizione per cui il collocamento ripetuto nelle fasce alte della valutazione costituisce obbligatoriamente titolo prioritario.

Infine, si deve evidenziare che queste disposizioni per gli enti locali e le regioni non entrano in vigore immediatamente: le amministrazioni hanno infatti tempo fino al 31 dicembre 2010 per «adeguare i propri ordinamenti ai principi dettati dal legislatore, magari anche tentando di salvare le progressioni a quel punto in itinere. C'è da scommettere che nei prossimi mesi e nel prossimo anno il numero delle progressioni verticali nelle regioni e negli enti locali lieverità in misura assai elevata.

con il patrocinio di
GOVERNATELLA REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

in collaborazione con
GRUPPO D'AZIENDE

10° INCONTRO FINANZIARIO DELL'AUTONOMIA LOCALE

Investire nella sicurezza degli edifici pubblici: sanità e scuola

Giovedì 15 ottobre 2009
Palazzo Barberini
Via delle Quattro Fontane, 13 - Roma

per informazioni:
dextia2009@gruppotriumph.it
Tel. 06 3553 0230

1919 Credito
2009 Dextia Credito

DEXIA
www.dextia-crediop.it

90° ANNI

ItaliaOggi


ENTI LOCALI

Venerdì 2 Ottobre 2009 13

SERVIZI PUBBLICI LOCALI/ Il decreto salva-infrazioni interviene sulla legge 133/2008

Gestioni in house al capolinea

Parere preventivo dell'Agcm per gli affidamenti in deroga



DI MATTEO ESPOSITO

Maggiore concorrenza nei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Obbligatorietà del parere preventivo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (Agcm) per gli affidamenti in deroga. Rimodulazione del periodo transitorio per gli affidamenti non conformi alle procedure competitive e derogatorie. Ampliamento dei settori esclusi. Sono queste alcune delle modifiche sostanziali dell'art. 23-bis del 112/2008 (legge 133/2008) operate dall'art. 15 del decreto legge 135 del 25 settembre 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (cosiddetto decreto anti-infrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25/9/2009. Vediamo nel dettaglio il quadro delle principali novità.

Procedure ordinarie. Il nuovo testo normativo conferma la regola della gara quale procedura ordinaria per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica, a favore di imprenditori o società, introducendo, quale novità rispetto all'originario art. 23-bis, la possibilità di affidare la gestione a società miste pubblico-privato, a condizione che:

a) la scelta del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, nello stesso tempo, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi;

b) al socio venga attribuita una partecipazione minima del 40%.

Regime derogatorio. Viene confermata la possibilità di derogare alle predette modalità ordinarie, soltanto per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un'efficace ed utile ricorso al mercato. L'affidamento potrà avvenire esclusivamente:

a) a favore di società a ca-

pitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;

b) comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Per utilizzare la deroga, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta che sta per compiere, motivare tale scelta in base ad un'analisi di mercato, che si deve tradurre in una vera e propria valutazione comparativa, e trasmettere una relazione all'Agcm per l'espressione di un parere preventivo, che dovrà essere reso entro 60 giorni. Decorso tale termine, il parere, se non formulato da parte dell'Autorità, si intende espresso in senso favorevole. In questo modo la richiesta di parere all'autorità diventa un elemento formale e sostanziale dell'iter procedurale per l'affidamento diretto. Proprio su questo aspetto si è pronunciato recentemente il Tar Toscana, sezione

Le scadenze del periodo transitorio	
31 dicembre 2011	- Affidamenti in house - Affidamenti a società miste, in cui il socio privato sia stato scelto con una gara che non ha riguardato anche l'attribuzione di compiti operativi
Scadenza contrattuale	- Affidamenti a società miste, in cui il socio privato sia stato scelto con una gara che ha riguardato anche l'attribuzione di compiti operativi
Scadenza contrattuale	- Affidamenti diretti all'1/10/2003, a società pubbliche quotate in borsa e a quelle dalle stesse controllate, purché la quota azionaria pubblica scende sotto il 30% del capitale sociale entro il 31/12/2012
31 dicembre 2012	- Affidamenti diretti all'1/10/2003, a società pubbliche quotate in borsa e a quelle dalle stesse controllate, se la quota azionaria pubblica non viene ridotta sotto il 30% del capitale sociale entro il 31/12/2012
31 dicembre 2010	- Ipotesi residuali: tipologie non previste nelle precedenti situazioni

I, con la sentenza n. 1430 dell'8 settembre 2009, dichiarando «irrimediabilmente viziata» la delibera di affidamento di un servizio pubblico (illuminazione votiva) non essendo stato adempiuto l'obbligo di trasmettere gli atti all'Agcm per l'acquisizione del prescritto parere.

Inoltre, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, l'Agcm è sollecitata ad individuare le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere preventivo.

Regime transitorio. L'art. 15 del di anti-infrazioni modifica radicalmente la disciplina relativa al comma 8 dell'art. 23-bis. Innanzitutto si prevede che le gestioni in essere al 22/8/2008 (data di entrata in vigore della legge 133/2008, di conversione del 112/2008), affidate secondo i principi comunitari dell'in house, cessano improvvisamente al 31/12/2011, senza necessità di atti deliberativi da parte dell'ente affidante. Lo stesso termine è previsto per le gestioni affidate direttamente

a società miste, qualora il socio privato sia stato scelto con una gara che non ha avuto ad oggetto contemporaneamente la scelta della qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi inerenti la gestione del servizio. Se, viceversa, tale gara ha riguardato, nello stesso tempo, sia la scelta del socio che l'attribuzione di compiti operativi, i relativi affidamenti cessano alla prevista scadenza contrattuale.

Invece, gli affidamenti diretti alla data dell'1/10/2003, a favore di società pubbliche quotate in borsa e a quelle dalle stesse controllate, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la quota azionaria dell'ente pubblico scenda al di sotto del 30% del capitale sociale. Questa riduzione può avvenire «anche progressivamente», purché entro il 31/12/2012. Se ciò non avviene, gli affidamenti cessano improvvisamente alla data del 31/12/2012. Infine, tutte le gestioni affidate che non rientrano nelle tipologie predette cessano al 31/12/2010.

Settori esclusi. Si allunga

l'elenco dei settori per i quali non trova applicazione l'art. 23-bis. Infatti, oltre alle disposizioni in materia di distribuzione di gas naturale (modifica apportata dalla legge 99/2009, art. 30 comma 26), anche le norme in materia di distribuzione di energia elettrica e quelle relative al trasporto ferroviario regionale prevalgono sulla disciplina generale.

— O Riproduzione riservata —

Altro articolo sulla riforma dei servizi pubblici locali a pag. 16

10 ONLINE Altri articoli sul sito www.italiaoggi.it/ decreto-franchi

Enti locali
FEDERALISMO
a cura di FRANCESCO CURISANO feerisano@class.it

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Autore - Alessandra Cantori
Titolo - Assistente sociale, istruttore direttivo negli enti locali

Casa editrice - Maggioli, Rimini, 2009, pp. 289

Prezzo - 29 euro

Argomento - Il manuale edito dalla Maggioli è indirizzato a quanti intendono prepararsi in vista di concorsi pubblici per accedere alla qualifica di assistente sociale istruttore direttivo negli enti locali. Il volume contiene spunti e tracce sia sull'ordinamento di comuni e province sia sull'attività amministrativa, oltre che su contenuti specifici relativi all'area dei servizi alla persona. Il testo riporta, inoltre, alcuni schemi di atti amministrativi (delibere, determinazioni, ordinanze ecc.) adottati dagli organi politici e gestionali dell'ente locale e attinenti alle specifiche competenze in materia socio assistenziale. Mediante questi strumenti i candidati ai pubblici concorsi potranno acquisire ulteriori elementi di conoscenza relativi sia al profilo profes-

sionale in questione sia alle specificità operative di settore nell'ente locale. Il libro in questione rappresenta infatti una utile guida che orienta e semplifica la preparazione per il pubblico concorso. Nella prima parte del volume viene riportata una selezione di argomenti di interesse inerenti alle prove concorsuali (dall'analisi del Testo unico degli enti locali al procedimento amministrativo, dai reati contro la pubblica amministrazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali). Nella seconda parte del libro numerosi schemi di atti amministrativi, mentre in appendice è riportato un breve glossario della pubblica amministrazione e la normativa fondamentale di riferimento.

Autore - Gabriella Cangelosi
Titolo - Tutela dell'ambiente e territorialità dell'azione ambientale
Casa editrice - Giuffrè, Milano, 2009, pp. 244

Prezzo - 25 euro

Argomento - La monografia svolge una

trattazione ampia e approfondita di un tema attuale, la tutela ambientale, in ordine al quale l'autrice offre un chiarimento sistematico dei problemi inerenti alle innumerevoli disposizioni che disciplinano la materia. Il testo è impostato su quattro capitoli dedicati agli aspetti della tutela giuridica dell'ambiente, dalle fonti della normativa ambientale ai soggetti pubblici, dal ruolo degli enti locali agli strumenti dell'azione amministrativa locale. Nei confronti dei poteri pubblici e dei correlati assetti istituzionali si evidenzia la rilevanza non solo delle tradizionali garanzie collegate all'azione amministrativa, bensì anche di quelle connesse all'esercizio dei poteri diffusi nella società pluralista, nella prospettiva delle specificità della normativa ambientale. Il volume si rivolge sia a quanti operano nel settore ambientale sia a quanti abbiano interesse ad assicurarsi un veloce inquadramento della materia.

a cura di Gianfranco Di Rago

14 Venerdì 2 Ottobre 2009

ENTI LOCALI

ItaliaOggi

Parere della Corte dei conti per il Piemonte fa chiarezza sulle disponibilità degli enti locali
Permesso di costruire intoccabile
Il comune non può esentare i cittadini dal pagare gli oneri

DI ANTONIO G. PALADINO

Un comune non può esentare i cittadini dal pagamento degli oneri correlati al permesso di costruire, nemmeno se la possibile esenzione è finalizzata alla promozione del territorio locale. Infatti, dalle disposizioni contenute nel testo unico in materia edilizia (il dpr n. 380/2001), si evince chiaramente che l'onerosità delle trasformazioni urbanistico-edilizie costituisce la regola e non un'eccezione. Il principio-cardine secondo il quale non può procedersi ad un'esenzione dei citati oneri, infatti, sta nell'evidenza che il peso economico-finanziario di un'operazione di trasformazione edilizia non può essere a carico della collettività (vale a dire le minori entrate che da tale operazione si riflettono sul bilancio comunale), ma deve ricadere sul soggetto che la richiede, perché è da questa operazione che egli trae benefici.

È quanto ha ammesso a chiare lettere la sezione regionale di controllo della Corte dei conti

Cosa dice la Corte

Una trasformazione urbanistico-edilizia è sempre un'operazione a titolo oneroso (articolo 16 del Dpr n. 380/2001).
Nessuna esenzione degli oneri correlati al permesso di costruire è possibile, nemmeno se la stessa è finalizzata alla promozione del territorio comunale.
È infatti evidente che il peso economico-finanziario di un'operazione di trasformazione edilizia non può essere a carico della collettività, qualora si stabilisca di non far pagare il permesso di costruire, ma deve ricadere sul soggetto che la richiede, perché è da questa operazione che egli trae evidenti benefici.

per il Piemonte, nel testo del parere n. 40 depositato lo scorso 15 settembre, con il quale ha fatto chiarezza sulla eventuale disponibilità dell'ente locale sulle entrate derivanti dal rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 16 del citato Testo unico sull'edilizia. Disponibilità che, nel caso di specie, si tradurrebbe in una sorta di «condono» sul permesso di costruire per quei soggetti che trasformano fabbricati per avviarne una struttura turistico-ricettiva.

IL PARERE
Nei fatti oggetto della pronun-

zia della magistratura contabile piemontese in osservazione, il comune di Moriono Torinese ha formulato una richiesta di parere riguardante un'iniziativa di promozione del territorio. Nell'istanza, l'amministrazione comunale intendeva prevedere l'esenzione dal pagamento degli oneri per le ristrutturazioni ed altri interventi di recupero su fabbricati da destinare a «bed & breakfast». Un beneficio, quello nelle intenzioni del comune, che sarebbe stato subordinato all'effettiva apertura della struttura entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori ed al mantenimento di tale destina-

zione per un lasso di tempo determinato, pena la decadenza dal beneficio. Stante così il quadro dell'operazione che il comune intendeva avviare, il vertice dello stesso richiede alla Corte dei conti di volersi pronunciare in merito alla «licetità contabile dell'iniziativa».

L'onerosità degli interventi urbanistici costituisce una regola

norma, si legge nel testo del parere in esame, mette in evidenza un particolare fondamentale. Vale a dire che l'onerosità delle trasformazioni urbanistico-edilizie costituisce la regola e non certo un'eccezione. Una regola, si ammette, che ha la sua ratio nel principio secondo il quale il peso economico-finanziario derivante da una trasformazione urbanistico-edilizia non deve gravare interamente sulla comunità locale, che dovrà farsi carico delle relative minori entrate nei capitoli del bilancio comunale, bensì sul soggetto che effettua la trasformazione, dalla quale egli non può che trarre benefici.

LA RISPOSTA DELLA CORTE

Nessuna esenzione è possibile, ha risposto la Corte dei conti. Con riguardo, infatti, al testo unico in materia edilizia, all'articolo 16 si stabilisce che «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione», secondo modalità che la stessa norma di legge definisce chiaramente.

Il semplice richiamo a questa

Il testo del parere sul sito www.italiaoggi.it/documenti

XIV ASSEMBLEA CONGRESSUALE
Mercoledì 7 ottobre

Ore 15.00 Apertura Assemblea Congressuale
Ore 15.30 Nomina Ufficio di Presidenza e segretari
Ore 17.00 Approvazione modifiche statutarie
Ore 17.30 Elezione del Presidente dell'ANCI
Ore 18.00 Elezione del Consiglio Nazionale
Ore 18.30 Insediamento e prima riunione del Consiglio Nazionale per adempimenti statutari

XXVI ASSEMBLEA ANNUALE
Giovedì 8 ottobre

Ore 10.00 Apertura dei lavori
Presidente Gianni Alemanno - Sindaco di Roma
Saluti Istituzionali di Mercedes Bresso - Presidente della Regione Piemonte
Annalisa Negrati - Sindaco di Rivolta di Torino - Presidente ANCI Piemonte
Antonio Saitta - Presidente della Provincia di Torino

Ore 12.00 Relazione del Presidente dell'ANCI - Presentazione delle linee programmatiche

Ore 13.00 Intervento del Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini

Ore 15.00 Inizio lavori

LE PRIORITÀ DEI COMUNI E L'ANCI DEL FUTURO

Presidente Lorenzo Guerini - Sindaco di Lodi
Tavola rotonda - coordina Iaria D'Amico
Gianni Alemanno - Sindaco di Roma
Roberto Cola - Capogruppo Lega Nord - Camera dei Deputati
Paolo Ferrero - Segretario Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista
Dario Franceschini - Segretario Nazionale Partito Democratico
Nichi Vendola - Leader di Sinistra e Libertà
Michele Vietti - Capogruppo Vicario UDC - Camera dei Deputati
È previsto l'intervento di Michela Vittoria Brambilla, Ministro del Turismo

XXVI Assemblea
7/10 ottobre 2009
Lingotto Fiere - Torino

Identità, Autonomia e Unità
I COMUNI PER IL FUTURO DEL PAESE

Ore 11.00
Consegna del riconoscimento dell'ANCI al Capo Dipartimento Protezione Civile, Guido Bertolaso, per l'alto valore dell'opera resa in occasione del sisma che ha colpito i Comuni abbruzzesi.

EUROPA, COMUNI, SICUREZZA, IMMIGRAZIONE

Dibattito con interventi di Fausto Pepe - Sindaco di Benevento
Giorgio Pighi - Sindaco di Modena
Giuseppe Scopelliti - Sindaco di Reggio Calabria
Flavio Tosi - Sindaco di Verona
Flavio Zanotato - Sindaco di Padova

Interviene Roberto Maroni, Ministro dell'Interno

Venerdì 9 ottobre

Ore 9.30 Inizio lavori

IL FEDERALISMO E I "NUOVI COMUNI"

Presidente Emilio Floris - Sindaco di Cagliari

Ore 10.00 Relazioni

Flavio Delbono - Sindaco di Bologna
Franco Pizzetti - Presidente del Comitato di Indirizzo Scientifico dell'ANCI
Raffaele Stancemelli - Sindaco di Catania

Intervento di Michelino Davico, Sottosegretario del Ministero dell'Interno con delega agli Enti locali

Ore 11.00 - Tavola Rotonda
coordinata Stefano Marconi
Wladimiro Roccella - Sindaco di Perugia
Fabrizio Cicchitto - Capogruppo Popolo della Libertà - Camera dei Deputati
Olivero Diliberto, Segretario Nazionale del Partito dei Comunisti Italiani
Piercarlo Fabbio - Sindaco di Alessandria
Massimo Giordano - Sindaco di Novara
Manfredi Palmeri - Presidente del consiglio comunale di Milano
Fabio Melilli - Presidente dell'UPI
Fabio Refrigergeri - Sindaco di Poggio Mirteto
Maria Vincenzi - Sindaco di Genova - Presidente ANCI Liguria

Ore 13.00 Intervista a Roberto Calderoli, Ministro per la Semplificazione Normativa e Salvatore Ferrigini, Sindaco di Cosenza - Presidente ANCI Calabria

Ore 15.00 Ripresa dei lavori

QUALITÀ DEI SERVIZI ED EFFICIENZA: NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI PUÒ?

Presidente Osvaldo Napoli - Vice Presidente ANCI

Ore 15.30 Relazioni

Graziano Delrio - Sindaco di Reggio Emilia
Maurò Guerra - Vice Sindaco di Trezzano
Letizia Moratti - Sindaco di Milano
Paolo Strescino - Sindaco di Imperia

Intervento di Giorgia Meloni, Ministro della Gioventù

Tavola rotonda - coordina Gian Antonio Stella
Fiorenza Briani - Sindaco di Mantova
Enrico Campedelli - Sindaco di Corpi
Vincenzo Ciagna - Sindaco di Portici
Angelo Del Favero - Presidente Federazione
Eduardo Garrone - Vice Presidente Confindustria
Vera Lamonica - Segretario Confederale CGIL
Guglielmo Loy - Segretario Confederale UIL
Renata Polverini - Segretario Generale UGL

Ore 19.00 Intervista a Raffaele Fitta, Ministro per i Rapporti con le Regioni e Matteo Renzi, Sindaco di Firenze

Sabato 10 ottobre

Ore 9.30 Inizio lavori

IL RUOLO DEI COMUNI PER UNA ECONOMIA SOSTENIBILE

Presidente Attilio Fontana - Sindaco di Varese

Ore 10.00 Interventi

Donato Gentile - Sindaco di Belli
Vito Santaricco - Sindaco di Potenza - Presidente ANCI Basilicata
Pierguido Vanalli - Sindaco di Ponida

Intervento di Renato Brunetta - Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione

Tavola rotonda Coordinata Dario Laruffa
Angelo Benacchio - Presidente della Compagnia di San Paolo
Filippo Bernocchi - Assessore ai Rapporti Istituzionali e Grandi Infrastrutture di Prato
Raffaele Bonanni - Segretario Nazionale CISL
Alessandro Cosimi - Sindaco di Livorno - Presidente ANCI Toscana
Giancarlo Giorgetti - Presidente Commissione Bilancio Camera dei Deputati
Maurò Moretti - Sindaco di Montepulciano ed Assuntore Delegato Gruppo FS
Paolo Perrone - Sindaco di Lecce
Roberto Reggi - Sindaco di Piacenza
Daniela Ruffino - Sindaco di Genova
Massimo Varzani - Amministratore Delegato Casar Depositi e Prestiti

Intervista a Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze e Sergio Chiamparino, Sindaco di Torino

Ore 13.00 Chiusura dei lavori

*In attesa di conferma



ItaliaOggi

OSSERVATORIO VIMINALE

Venerdì 2 Ottobre 2009 15

Scatta l'applicazione dell'articolo 60 del testo unico degli enti locali
Consiglieri senza cariche
Comune socio di consorzio: c'è incompatibilità



Sussiste causa di ineleggibilità o di incompatibilità per un consigliere comunale che ha ricoperto per breve tempo la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società di diritto privato a totale partecipazione del comune e per un consigliere comunale che ricopre la carica di membro e presidente del cda di un Consorzio di cui il comune risulta essere socio fondatore al 34%?

L'art. 60 del T.U.O.E.L. prevede, al comma 1, n. 10) che non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50% rispettivamente del comune o della provincia.

Nel caso in esame si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 60, comma 1, n. 10) del T.U.O.E.L. in quanto il consigliere comunale è stato, seppur per breve tempo, presidente del consiglio di amministrazione di una so-

cietà di diritto privato a totale partecipazione del comune.

Per quanto riguarda il secondo caso, occorre evidenziare che il consigliere comunale è stato illegittimamente nominato in quanto l'art. 63 dello Statuto del comune in questione dispone, tra l'altro, che i rappresentanti del comune che i rappresentanti del comune in seno agli organi consortili sono nominati dal sindaco e scelti fra gli assessori, ma non tra i consiglieri comunali del comune.

Premessa l'illegittimità della nomina del consigliere, che deve essere revocata dal sindaco, si rileva che la fattispecie rappresentata integra, altresì, le cause di incompatibilità previste dall'art. 63, comma 1, n. 1 del T.U.O.E.L. per due motivi:

1) il comune risulta essere socio fondatore del Consorzio detenendo una quota pari al 34%, quindi una quota superiore al limite del 20% previsto dalla citata norma;

2) il Consorzio è soggetto alla vigilanza del comune, ulteriore condizione prevista dall'art. 63, comma 1, n. 1) del T.U.O.E.L. ai fini della sussistenza del-

la causa di incompatibilità, in quanto è stato costituito ai sensi dell'art. 31, comma 8, del T.U.O.E.L., il quale dispone che per tali consorzi si applicano le norme proprie delle aziende speciali disciplinate dall'art. 114 del T.U.O.E.L. Tale articolo, al comma 6, espressamente prevede che l'ente locale esercita la vigilanza sull'azienda. Al riguardo, la Cassazione ha precisato che «Un'ipotesi significativa della presenza di un rapporto di vigilanza è quella prevista dallo stesso d.lgs n. 267 del 2000, art. 114, tra l'ente locale e le aziende speciali le quali costituiscono organismi strumentali alle finalità sociali dell'ente medesimo, sono dotate di autonomia gestionale e sono soggette, fra l'altro, alla sua vigilanza (comma 6)» (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14-01-2008, 0.626). L'ipotesi prospettata non avrebbe costituito causa di incompatibilità solo se la nomina del consigliere comunale come membro o presidente del Consorzio fosse stata prevista espressamente dallo statuto comunale in quanto, in tal caso,

la fattispecie sarebbe rientrata nell'ipotesi di cui all'art. 67 del T.U.O.E.L. che dispone: «Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo». Poiché, però, lo statuto prevede la nomina, per gli incarichi sopraddetti, degli assessori e non dei consiglieri, la suddetta nomina, come si è innanzi detto è non solo illegittima, ma integra, per i motivi sopra esposti, la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 1) del T.U.O.E.L. Si precisa, comunque, che la valutazione della eventuale sussistenza della causa di ineleggibilità e/o di incompatibilità è rimessa al Consiglio comunale. Infatti, in conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura con-

siliare prevista dall'art. 69 del d.lgs n. 267/2000, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata. Per quanto concerne, invece, l'esistenza di vizi degli atti adottati dal consiglio comunale, derivanti dalla partecipazione al voto dei consiglieri per i quali si configura la causa di illegittimità e/o di incompatibilità, occorre evidenziare che gli atti non risultano viziati solo se la partecipazione al voto del detto consigliere non sia stata determinante ai fini dell'adozione della delibera secondo il quorum strutturale e funzionale previsto dallo statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

LE RISPOSTE AI QUESTI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSI

Basilicata

Istruttore direttivo finanziario. Comune di Montescalegnoso (Mt), un posto. Scadenza: 15/10/2009. Tel. 0835/2091. G.U. n. 71

Calabria

Istruttore direttivo contabile. Comune di Motta San Giovanni (Rc), un posto. Scadenza: 12/10/2009. Tel. 0965/718204. G.U. n. 70

Campania

Istruttore tecnico. Comune di Baronissi (Sa), un posto. Scadenza: 20/10/2009. Tel. 089/828245. G.U. n. 72

Emilia Romagna

Istruttore tecnico. Comune di Viano (Re), un posto. Scadenza: 19/10/2009. Tel. 0522/988321. G.U. n. 72

Lazio

Istruttore amministrativo. Comune di Lanuvio (Roma), un posto. Scadenza: 8/10/2009. Tel. 06/93789220. G.U. n. 69

Liguria

Istruttore amministrativo. Comune di Vessalico (Im), un posto. Scadenza: 15/10/2009. Tel. 0183/31000. G.U. n. 71

Lombardia

Comandante responsabile della polizia locale. Comune di Arluno (Mi), un posto. Scadenza: 15/10/2009. Tel. 02/903992304. G.U. n. 70

Marche

Istruttore direttivo tecnico presso il settore lavori pubblici e infrastrutture. Comune di Falconara Marittima (An), un posto. Scadenza: 8/10/2009. Tel. 071/91771. G.U. n. 69

Piemonte

Istruttore amministrativo dell'area amministrativa. Comune di Rimasca (Vc), un posto. Scadenza: 12/10/2009. Tel. 0163/953125. G.U. n. 70

Sardegna

Istruttore contabile dell'area contabile. Comune di Orotelli (Nu), un posto. Scadenza: 8/10/2009. Tel. 0784/79820. Gazzetta Ufficiale n. 69

Toscana

Istruttore dell'area affari generali. Comune di Arcidosso (Gr), un posto. Scadenza: 22/10/2009. Tel. 0564/966438. G.U. n. 73

L'INTERVENTO/SCUDO FISCALE

Ultimo condono prima del federalismo

Lo scudo fiscale, di cui al dl 1° luglio 2009, n. 78, tratta della regolarizzazione e rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali irregolarmente detenute all'estero. Per quanto il provvedimento abbia caratteristiche operative peculiari in riferimento alla tipologia degli interventi oggetto di sanatoria, tale strumento può ricondursi nel più ampio alveo dei condoni (fiscali e non). Con esso vengono raggiunti obiettivi tipici e propri della fattispecie, quali, in sintesi: maggior gettito di natura straordinaria in capo all'erario e non punibilità amministrativa e/o penale per comportamenti posti in essere in un certo periodo di tempo e considerati, ex lege, sanzionabili. Il nostro è notoriamente un paese dai condoni periodici, ma questo potrebbe essere l'ultimo, di una così ampia portata, alla luce della riforma federalista in corso. La legge n. 42 del 2009, quale «Delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», prevede entro 24 mesi l'emanazione di uno o più decreti, che diano contenuto e sostanza alla riforma federal-fiscale. In particolare le Regioni, nell'ambito della propria autonomia di entrata e di spesa, potranno, fra l'altro, istituire tributi propri, con proprie leggi, in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale (art. 7 della L. n. 42/2009). Ne consegue che il prelievo centralizzato è destinato a subire un' apprezzabile riduzione, mentre quello locale avrà un incremento notevole, proprio in conseguenza del compiuto federalismo fiscale, entrato in vigore e a regime. Il tutto, ovviamente, dovrà avvenire con attenzione e ponderazione evitando di aumentare la pressione fiscale generale, nonché casi di irresponsabilità fiscale locale nel presupposto di voler finanziare un'opera specifica, ovvero trovare i mezzi per ulteriori spese correnti con buona pace del patto di stabilità e crescita. Ogni Regione avrà così istituito tributi propri, peraltro

anche diversi da regione a regione, e parteciperà con sempre maggior coinvolgimento tecnico e istituzionale all'accertamento e al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Oggi un condono viene a interessare e sanare situazioni di carattere generale, che toccano tutti i contribuenti a livello nazionale, mentre a domani si avranno condoni regionali per sanare propriamente quelle specifiche imposte istituite a livello locale. Peraltro, assisteremo ad una riduzione dell'imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali, nonché all'eliminazione dal bilancio dello stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane (art. 2 della L. n. 42/2009). Perderanno, quindi, sempre più di interesse, sia pur parzialmente, eventuali nuovi condoni a livello di imposte/gettito centralizzato, come quelli che abbiamo conosciuto, per confrontarci con nuovi condoni, locali e diversificati. E quelli saranno, a questo punto, le regioni più virtuose, che combatteranno meglio l'evasione e l'elusione fiscale con riferimento ai tributi propri ed evitando, così, condoni ad hoc? Queste sono le sfide che dovremo affrontare nell'evoluzione di un sistema federal-fiscale in atto, ma sicuramente i prossimi decreti attuativi potranno già intervenire nel prevedere, espressamente, che condoni fiscali o para-fiscali dovranno essere istituiti solo ed esclusivamente con legge dello stato, demandando eventualmente alle regioni meri interventi di carattere regolamentare/procedurale.

Roberto Serrentino, professore di Diritto e politiche economiche regionali e comunitarie presso l'Università della Calabria e di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi e-Campus di Nocerate

Cosa prevede il decreto legge 135/2009 sull'adempimento agli obblighi dettati dalla Ue

Servizi pubblici locali al restyling

La partecipazione mista tra le soluzioni per l'affidamento

DI DARIO CAPOBIANCO

Nuove modifiche per la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. A distanza di un anno con il recente decreto legge n. 135 del 25 settembre scorso il governo ha rivisto l'articolo 23-bis del dl 112/2008 (legge di conversione n. 133/2009).

Tra le principali novità apportate all'articolo 23-bis dall'articolo 15 del predetto decreto legge n. 135 si illustrano in particolare modo le disposizioni in materia di affidamenti a società a capitale misto pubblico - privato e a società a capitale interamente pubblico (cosiddette "in house"), oltre a quelle relative al regime transitorio per gli affidamenti in essere non conformi alle nuove disposizioni normative.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 23-bis, che definisce le modalità di affidamento in "via ordinaria" dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, si preoccupa rispetto al precedente testo di includere espressamente tra le forme ordinarie di affidamento, accanto alla concessione a terzi, quali - imprenditori o società in qualunque forma costituite - da selezionarsi mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, anche l'affidamento a società a partecipazione mista pubblico - privato.

Tale affidamento a società a capitale misto, tuttavia, potrà essere considerato come forma di affidamento "in via ordinaria" soltanto ai verificarsi di una serie di condizioni.

La selezione del socio privato dovrà avvenire mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgersi, come per le concessioni a terzi, nel rispetto «dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità». Le procedure competitive dovranno poi avere ad oggetto la «qualità del socio» e l'attribuzione al socio privato di compiti operativi connessi alla gestione del servizio». Come ultima condizione nel comma in analisi è, inoltre, stabilito, come limite minimo, che la partecipazione da attribuire al socio privato non potrà essere inferiore al 40% del capitale.

Accanto alle forme ordinarie di affidamento sopra esposte, la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 23-bis, rispetto alla precedente dal contenuto piuttosto generale, indica con chiarezza l'affidamento "in house" a società a capita-

le interamente pubblico come unica forma di affidamento derogatoria ai conferimenti della gestione dei servizi "in via ordinaria".

L'affidamento "in house" potrà essere, come riportato nel testo dell'articolo 23 bis, consentito soltanto per situazioni eccezionali «che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato». Per il modello di gestione in "house", sempre come ricordato dal nuovo comma 3, è necessario che l'affidatario sia una società a capitale interamente pubblico, che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Relativamente alla scelta dell'affidamento in house l'ente affidante dovrà darne adeguata

pubblicità e motivarla in base ad un'analisi di mercato oltre a richiedere un parere preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 4). Quest'ultima con propria deliberazione è chiamata ad individuare le soglie oltre le quali gli affidamenti in house assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere preventivo (comma 4-bis).

Rispetto al previgente articolo 23-bis, che, ad eccezione del servizio idrico integrato per il quale era prevista espressamente la scadenza del 31 dicembre 2010, rinviava sul tema del regime transitorio per gli affidamenti in essere non conformi alla nuova disciplina all'emanazione di apposito regolamento, il nuovo testo, al comma 5, ne definisce in dettaglio i termini differenziandoli in relazione a diverse fattispecie analizzate.

Per primo dispone che le gestioni "in house" in essere alla data del 22 agosto 2008, affidate pur nel rispetto dei principi comunitari, cessino improrogabilmente e senza necessità di

deliberazione da parte dell'ente affidante alla data del 31 dicembre 2011.

Analoga scadenza è anche prevista per gli affidamenti a società a capitale misto pubblico - privato nelle quali il socio privato sia stato selezionato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi comunitari e generali di cui al comma 2, lettera a), ma che non abbiano avuto come oggetto la qualità del socio privato e l'attribuzione a questo dei compiti operativi di gestione del servizio.

Per il caso in cui, invece, il socio privato sia stato selezionato con gara pubblica svolta nel rispetto dei principi sopra richiamati e la gara abbia avuto ad oggetto la qualità del socio privato e i compiti operativi da riconoscergli, è previsto il mantenimento dell'affidamento in essere fino alla scadenza indicata dal contratto di servizio.

Per gli affidamenti diretti assenti alla data del 1° ottobre 2008 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa alla medesima data e alle so-

cietà da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, è previsto il mantenimento dell'affidamento fino alla scadenza del contratto di servizio a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, mediante gara o collocamento privato presso investitori qualificati o operatori industriali, ad una quota non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2012. Tale termine è da assumersi anche come scadenza dell'affidamento in essere nel caso in cui la partecipazione pubblica non si sia ridotta entro tale data alla soglia sopra indicata.

Per tutte le altre tipologie di affidamento non riconducibili ad alcuna delle fattispecie sopra illustrate è prevista la cessazione alla data del 31 dicembre 2010.

Pagina a cura dello
STUDIO ASSOCIATO
NATALONI

CORTE COSTITUZIONALE

La Tia prevista dal Ronchi dribbla l'Iva

Con la Sentenza della Corte Costituzionale (n. 238 del 24/7/2009), la giurisprudenza sembra aver ormai definitivamente inquadrato la Tariffa di Igiene ambientale (cosiddetta Tia), introdotta con il decreto Ronchi (art. 49 dlgs 5/2/1997 n. 22), nell'alveo dei tributi e non in quello delle tariffe.

La questione esaminata dalla Corte costituzionale, prende le mosse da due eccezioni di incostituzionalità promosse dalla Commissione tributaria provinciale di Prato e da un giudice di pace di Catania, che hanno ritenuto sussistere la illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2 del dlgs 31/12/1992 n. 546.

Tale articolo si riferisce in particolare alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie per le controversie relative «alla debenza del canone... per lo smaltimento di rifiuti urbani...».

I giudici a quo hanno ritenuto che, in base alla natura non tributaria della Tia, qualificata dal legislatore come «tariffa», le relative controversie non possano essere devolute alla Commissione tributaria in quanto la disposizione del dlgs 546/1992 adesso ricordata, sarebbe in palese contrasto in particolare con l'art. 102 Cost. (divieto di istituzione di giudici speciali). Secondo costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti «la giurisdizione del Giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto», talché non potrebbe sussistere tale giurisdizione laddove si tratta di «Entrate» che non rivestono natura tributaria.

Dopo questa premessa, può essere utile ricordare che la Tia istituita con il decreto Ronchi (art. 49 dlgs 5/2/1997 n. 22), ha di fatto sostituito la Tariffa sui rifiuti soli-

di urbani (cosiddetta Tarsu, di cui al dlgs 507/1993).

A sua volta la Tia prevista dal decreto Ronchi è stata modificata nella Tariffa integrata ambientale (sempre denominata Tia), introdotta con il nuovo codice ambientale (art. 238 dlgs 3/4/2006 n. 152).

In particolare la Tia ex decreto Ronchi, è «composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dei relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio» (comma 4).

La tariffa è dovuta da «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato... a qualsiasi uso adibiti» (comma 3).

La sentenza, nel merito del tema della natura (tributaria o meno) della Tia, ricorda che la giurisprudenza della Consulta annovera tra i tributi le obbligazioni che hanno le seguenti caratteristiche principali: la doverosità della prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e il collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

A nulla parrebbe valere il «nomen» del Tia, in quanto non sarebbe decisivo il fatto che la dizione «Tariffa» escluda automaticamente, solo dal punto di vista puramente formale, che si possa parlare di un tributo a tutti gli effetti.

A prescindere da tali caratteristiche, si può osservare che la natura della tariffa igiene ambientale sia stata ampiamente dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità,

anche con pronunce discordanti tra loro.

Nella sentenza in commento, i giudici analizzano la differenza tra la Tarsu e la Tia in ordine alla copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: infatti se da un lato, la Tarsu doveva corrispondere, come gettito, ad un ammontare compreso tra l'intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo determinata in funzione della situazione finanziaria di tale comune (art. 61 comma 1 del dlgs 507/93), per la Tia il gettito deve invece sempre assicurare l'integrale copertura del costo dei servizi (art. 49 citato). Per la Corte costituzionale tale differenza non viene però ritenuta sufficiente a considerare la Tia come una tariffa per servizi, in quanto nulla esclude che una pubblica spesa (come il costo di servizio utile alla collettività), possa essere integralmente finanziata da un tributo.

Un altro aspetto interessante toccato dalla Sentenza della Corte costituzionale è quello in ordine all'imponibilità Iva della Tia (e della Tarsu): si fa riferimento al fatto che per entrambi i tributi non sussiste nessuna norma che ne prescriva l'imponibilità. Per i giudici infatti, la Tia non riveste natura di corrispettivo per il servizio relativo ai rifiuti e come tale non può essere assimilata alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 3 e 4 del dpr 633/72. In conclusione la Corte riafferma che i criteri fondamentali e le fattispecie della Tarsu, sono assimilabili alla Tia, con ciò ritenendo che questa entrata, da considerarsi alla stregua di un vero e proprio Tributo, non sia in alcun modo assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto.

Duccio Cucchi, dottore commercialista in Firenze